



Unione dei Comuni della Media Valle Camonica *Civiltà delle Pietre*

c/o Municipio di Capo di Ponte – Via Stazione n. 15 – 25044 Capo di Ponte (BS)

C.F. 90020920170 – P.Iva 03253150985 Tel. 0364/42001 Fax 0364/42571

info@unionemediavallecamonica.bs.it unione.mediavallecamonica@pec.regione.lombardia.it

DETERMINAZIONE AREA AFFARI GENERALI N. 53 / AA DEL 01/08/2023

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B E LORO CONSORZI, AI SENSI DELL'ART. 5, DELLA LEGGE 381/91, ART. 50, COMMA 1, LETTERA E) E 61 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI ONO SAN PIETRO PERIODO SETTEMBRE 2023 - GIUGNO 2025.

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

LA RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

VISTI E RICHIAMATI:

- ✓ il Decreto del Presidente dell'Unione n. 01 del 10/01/2022 con il quale è stata individuata la sottoscritta Responsabile dell'Area tecnica, Economico/finanziaria ed Affari generali;
- ✓ la Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n.10 del 29.06.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024;

CONSIDERATO che:

- è scaduto il contratto di appalto della refezione scolastica nelle Scuole dell'Infanzia e Primaria del Comune di Ono San Pietro e si rileva quindi la necessità di espletare una nuova procedura, al fine di assicurare l'erogazione del servizio stesso;
- l'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica "Civiltà delle pietre" intende favorire lo sviluppo di percorsi di integrazione ed inserimento lavorativo a favore di soggetti che versano in situazioni di disadattamento sociale e/o di emarginazione dal mercato del lavoro;
- detto Ente intende perciò creare delle opportunità di lavoro per persone disoccupate o escluse dal lavoro a causa di una situazione di svantaggio sociale, offrendo loro l'opportunità di svolgere un'attività lavorativa specificamente finalizzata, nell'ambito di un più complesso intervento di promozione umana, al recupero e reinserimento sociale dei medesimi;
- le Cooperative Sociali, riconosciute ai sensi della Legge 8/11/1991 n° 381, "hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
 - la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

- lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento sociale di persone svantaggiate;
- le Cooperative sociali svolgono la propria azione sociale precipuamente nell’ambito territoriale integrandosi nella rete dei servizi per la riabilitazione dei disabili, dei pazienti psichiatrici, delle persone soggette a dipendenza, delle persone detenute e di altre categorie di utenti a rischio di emarginazione;
- le Amministrazioni Locali e le Cooperative Sociali sono espressione della medesima comunità locale e ad esse compete il dovere di tutelare i soggetti più deboli, potendo quindi coordinare ed integrare la comune azione, salvaguardando le rispettive autonomie e peculiarità istituzionali, promuovendo e avviando interventi a favore delle persone in condizioni di disagio individuale ed emarginazione sociale;
- la legge 381/91 promuove, riconosce e norma significative forme di partenariato tra le Amministrazioni locali e le cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1 lett. B) per favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’art. 4 della stessa legge (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici e soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcoolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, detenuti ammessi alle misure alternative);
- per le particolari finalità sociali il modello convenzionale pubblico è considerato di natura ‘bivalente’, giacché presenta un oggetto che prevede sia la fornitura di beni e servizi, che la creazione di nuove opportunità di lavoro per soggetti svantaggiati riconducibili ad una delle categorie di cui all’art. 4 della Legge n. 381/1991: l’oggetto della convenzione, infatti, non si esaurisce nella mera fornitura di beni e servizi strumentali, ma è qualificato dal perseguimento di una peculiare finalità di carattere sociale, consistente nel reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, prevedendosi proprio in ragione di tale finalità, limitatamente alle procedure di affidamento, la deroga alle regole ordinarie dettate dal Codice dei Contratti per gli appalti sotto soglia;
- l’art. 5, comma 1 della L. 381/1991 stabilisce che “ Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza”;
- l’art. 27 comma 4 della L. R. n. 1 del 2008 stabilisce che l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) è condizione per la stipulazione di convenzioni in deroga alle ordinarie regole per la stipulazione di contratti con le amministrazioni pubbliche che operino in ambito regionale;
- a mente dell’art. 7 comma 1 L. R. 36 del 2015 la Regione sostiene le cooperative sociali che svolgono attività a favore delle persone svantaggiate relativamente all’inserimento lavorativo, nel rispetto dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nonché in favore dei soggetti deboli;

ATTESO che il primo comma dell’art. 61 del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che: *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei*

lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.”;

PRESO ATTO dell’avviso pubblico ai fini dell’acquisizione di manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto, emesso in data 17/07/2023, che è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all’albo Pretorio dell’Unione, dal 17/07/2023 al 31/07/2023 e nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’ente “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Bandi di gara”;

VISTA la procedura di acquisizione delle manifestazioni di interesse espletata sul portale di *e-procurement* Sintel, ID n. 172082635, emessa in data 17/07/2023;

ATTESO che, nei termini previsti dal suddetto avviso (ore 17:00 del 31/07/2023) sono pervenute n.3 istanze di manifestazione di interesse, acclamate al protocollo informatico di Sintel di Regione Lombardia in ordine cronologico;

CONSIDERATO che l’istanza identificata all’ID 1690378927538, a seguito di comunicazione pervenuta tramite portale Sintel di Regione Lombardia ed identificata all’ID 172716329, è ritenuta “non valida”;

PRESO ATTO:

- che l’art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’art. 17 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 prevedono l’adozione di apposito atto a contrattare, mediante il quale vengano individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- che si intende utilizzare la procedura di cui all’art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/2023, ovvero la negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato, in quanto:
 - non sono inficiate dall’utilizzo di tale procedura né le esigenze di tempestività, né il principio del risultato di cui all’art. 7 del D.Lgs. 36/2023;
 - che il principio del risultato va conseguito anche nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, precisandosi che la concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti e che la trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole;
 - valutata la particolarità dell’affidamento in parola, si intende operare un confronto concorrenziale tra più operatori economici onde garantire che, a monte, la scelta sia stata maggiormente ponderata;
- l’appalto sarà affidato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui di cui all’art. 108, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;
- l’affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000, per cui questo Ente è tenuto a procedere mediante ricorso alla piattaforma telematica di e-procurement «Sintel» di ARIA S.p.A. (soggetto aggregatore per la Regione Lombardia);
- le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

PRECISATO che:

- l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia fideiussoria provvisoria pari a € 2.250,48 ossia al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara della procedura, da costituire con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario;
- all'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023;
- la forma del contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, è quella della corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

PRESO ATTO della lettera invito che verrà inoltrata agli operatori economici che hanno manifestato interesse, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante;

DATO ATTO di quanto contenuto nell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l'ANAC, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determini annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n.621 in data 20.12.2022 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.58 del 9 marzo 2023) ad oggetto "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023" la quale prevede in capo alle Stazioni Appaltanti la corresponsione di un contributo pari ad € 35,00 per ogni appalto il cui importo a base di gara sia compreso fra € 40.000,00 ed € 149.999,00;

DATO ATTO che il CIG (Codice Identificativo di gara) acquisito presso il sito dell'Anac è: A00081F477;

RITENUTO pertanto di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa ed al pagamento del contributo previsto dalla normativa vigente per il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), pari ad € 35,00;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito;

ATTESTATO che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto dell'Unione;
- il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

di considerare le premesse quali parte integrante del presente provvedimento;

di indire la procedura ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 della Legge 381/91, degli artt. 50, comma 1, lettera e) e 61 del D.Lgs. n. 36/2023, ai fini dell'affidamento dell'appalto del servizio di refezione scolastica nelle Scuole dell'Infanzia e Primaria di Ono San Pietro per il periodo settembre 2023 - giugno 2025, riservata alle cooperative sociali di tipo B e loro consorzi;

di invitare alla presentazione dell'offerta le n.2 cooperative che hanno presentato manifestazione di interesse;

di approvare la seguente documentazione di gara:

- Lettera di invito;
- Modello A) dichiarazione possesso requisiti;
- Modello B) offerta tecnica;
- Modello C) offerta economica;
- Patto di integrità;
- Modello di comunicazione conto corrente dedicato;
- Dichiarazione presa visione codice di comportamento;
- Schema di contratto;

di dare atto che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

di precisare che è stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG: A00081F477) che verrà riportato sugli atti di gara banditi da questo Ente e che la stazione appaltante dovrà provvedere al versamento del relativo contributo;

di impegnare la spesa di euro 35,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per il versamento della quota di contribuzione ad essa dovuta, con imputazione al codice 04.01-1.03 - cap. 1406.2 del Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024 esercizio finanziario 2023 provvisorio;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di

lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

di precisare che in merito all'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, del principio di tempestività di cui all'art. 1 del Dlgs n.36/2023, si procederà, a cura del RUP, dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario;

di individuare, quale RUP la sottoscritta Responsabile dell'Area affari generali, la quale dichiara di non versare in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio dell'Unione per 15 gg. consecutivi, nonché sul sito istituzionale dell'Ente unitamente a tutti gli atti in essa contenuti, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, nella Sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bandi di gara e contratti;

di precisare che:

- avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Brescia entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- in materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 articolo 120 allegato 1) al D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. In particolare:
 - a) il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
 - b) non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI
Avv. Carmen Modafferi *

** Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Il Segretario Comunale Avv. Carmen Modafferi